

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 604.

Adozione dei criteri di valutazione cui dovranno ispirarsi i rappresentanti regionali che partecipano all'istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di centrali termoelettriche, presentate ai sensi della legge n. 55/2002 . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 621.

Approvazione regolamento edilizio comunale di San Cesareo (RM) Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 631.

DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006, Asse IV, Misura IV.1 «aiuti alle PMI». Destinazione di ulteriori risorse alla Sottomisura IV.1.2 «aiuti per gli investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese» Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 658.

Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 1541 del 21 novembre 2002 concernente: Approvazione Piano d'Area di attuazione dell'Asse III «valorizzazione dei sistemi locali» del DOCUP Obiettivo 2 (2000/2006). Ambito territoriale n. 8. Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 671.

Proposta nomina commissaria regionale IPAB «Asilo d'Infanzia di Santopadre» detto comunemente Asilo Infantile di Santopadre, con sede nel Comune di Santopadre (FR) Pag. 58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 728.

Utenti e consumatori. Programma di attività per l'anno 2003 (legge regionale 44/92) Pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 746.

Approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammmodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio, anno 2003, legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 8, legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 31, decreto interministeriale 30 dicembre 2002. Pag. 65

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 luglio 2003, n. 911.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. Avvisi pubblici D.G.R. n. 2007 del 28 febbraio 2001 e n. 637 dell'8 maggio 2001, Misura I.1 «investimenti nelle aziende agricole». Approvazione ed ammissione a finanziamento di n. 5 domande, ritenute cantierabili per una spesa in contributi conto capitale di complessivi Euro 232.611,72. Organismo pagatore AGEA Pag. 76

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 luglio 2003, n. 919.

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, DGR n. 1084/02. Avviso pubblico Misura 1.4 G, miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Definizione delle domande ammesse a finanziamento e non ammissibili della provincia di Rieti, presentate entro la data del 20 dicembre 2002 fissata per la prima raccolta. Investimento complessivo ammesso Euro 3.323.001,67, spesa pubblica ammessa Euro 1.329.200,66. Organismo pagatore AGEA Pag. 80

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DECRETO DEL DIRETTORE 16 luglio 2003, n. 1486.

Delega all'adozione degli atti finali di alcuni provvedimenti al Direttore della Direzione regionale «Organizzazione e Personale», dr. Vittorio Alberto Cao Pag. 94

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DECRETO DEL DIRETTORE 6 maggio 2003, n. 50.

Comune di Roma. Individuazione di un'area in località Cecchignola per la rilocalizzazione delle strutture militari art. 9 legge 396/90. Determinazione indennità di esproprio ex art. 17, II e III comma legge n. 865/71 Pag. 97

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 aprile 2003, n. 788.

Legge 10 gennaio 1991, n. 10, art. 10. Revoca contributo società Gruppo Sanitari Italia s.p.a.. Scorrimento della graduatoria approvata con determinazione 6 novembre 2002, n. 937 per la concessione del contributo in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'avviso pubblico adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n. 482. Disimpegno fondi. Impegno di Euro 177.402,94, capitolo E12101, esercizio finanziario 2003 Pag. 99

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 luglio 2003, n. 1616.


Ruolo unico regionale del personale dipendente degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio e dell'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.). Candidati ammessi a sostenere le prove orali di cui all'art. 6 della determinazione n. 725 del 25 settembre 2002. Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nell'area tecnica, posizione economica D3, profilo professionale specialista area tecnica (comunicazione ed educazione). (Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 30 agosto 2003, Parte III).

Oggetto: "Approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio - Anno 2003 - Legge 11 maggio 1999, n. 140, art.8 - Legge 1° agosto 2002, n. 166, art.31 - Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 -"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

- ~ -VISTA la L.R. 24 maggio 1990, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche;
- VISTA la L.R. 20 giugno 2002, n. 15 - Testo Unico in materia di sport;
- VISTA la L.R. 6 febbraio 2003, n. 2 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003;
- VISTA la L.R. 6 febbraio 2003, n. 3 - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003;
- VISTA la Legge 11 maggio 1999, n. 140 - Norme in materia di attività produttive, art.8 avente per oggetto il fondo per l'innovazione degli impianti a fune;
- VISTA la Circolare del 23 giugno 1999, n. 900354 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con la quale sono state individuate le regole comuni per una ripartizione omogenea delle risorse riguardanti la tipologia degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili con la L. n. 140/99;
- VISTA la Legge 1° agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'art.31, avente per oggetto disposizioni in materia di impianti a fune;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2002) 599 FIN del 27 febbraio 2002 che ha consentito di sbloccare definitivamente le agevolazioni di cui alla L. n. 140/99, art. 8 e L. n. 166/02, art.31;
- VISTA la L. n. 488/92 "Turismo";
- RITENUTO importante, anche ai fini occupazionali, il ruolo rappresentato dall'intervento in questione per le zone di montagna riportato al punto III.44 della Decisione n. C(2002) 599 FIN sopra menzionata;
- VISTA la nota del Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese - Ufficio E2, prot. n. 1174100 del 15 gennaio 2003 con la quale è stato trasmesso il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato in data 30 dicembre 2002;
- VISTO l'art. 1 del Decreto Interministeriale del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 che ripartisce e liquida in favore della Regione Lazio l'importo di Euro 4.263.823,05 per le finalità di cui alle L. n. 140/99 e n. 166/02;
- VISTO l'art. 2 del summenzionato Decreto Interministeriale in base al quale la Regione può concedere agevolazioni a seguito di presentazione di domande per progetti di investimento presentati dalle imprese per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, secondo i limiti e le modalità indicate dalla Commissione Europea nella Decisione n. C (2002) 599 FIN del 27.02.02;

VISTO il D.P.R. n. 753 dell'11.07.80 che detta "Nuove norme in materia di polizia, di sicurezza e di regolarità nell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti del 02.02.85, n. 23 recante "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari, aerei e terrestri";

RITENUTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 31.03.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59", l'Ufficio regionale competente assegnerà i fondi disponibili tramite la procedura di cui all'art. 4 "Procedura automatica" del D.Lgs. medesimo;

RITENUTO che la Regione Lazio può disporre i controlli di propria competenza in qualsiasi momento tramite ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 123/98 e a norma della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, ai sensi della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse disponibili, pari ad Euro 4.263.823,05 verranno ripartite in ragione del 45% alla Provincia di Rieti, pari ad Euro 1.918.720,37, del 35% alla Provincia di Frosinone, pari ad Euro 1.492.338,07, del 20%, pari ad Euro 852.764,61 alla Provincia di Roma. Dette risorse saranno riviste in proporzione della riduzione prevista per i residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002 con D.P.C.M. del 07.03.2003. Eventuali economie verranno assegnate con gli stessi criteri previsti dalla L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di riconoscere, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27.02.2002 n. C (2002) 599 FIN, punto 48, per gli interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune, un'intensità complessiva di un contributo non superiore a:


- 35,00% della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per gli Enti Locali e le piccole imprese;
- 27,50 % della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per le medie imprese;

RITENUTO che gli eventuali procedimenti di revoca verranno attuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98 e della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di approvare lo schema di "Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio - Anno 2003 - Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 8 - Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 31 - Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 -" allegato al presente atto;

RITENUTO di individuare la Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo quale struttura competente per l'espletamento delle procedure gestionali del bando in oggetto che potrà avvalersi della consulenza tecnico - amministrativa, sulla materia specifica del trasporto mediante impianti a fune, della Direzione Regionale Trasporti Dipartimento del Territorio;

[Handwritten signatures and initials]



DELIBERA

1- di approvare lo schema di " Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio - Anno 2003 - Legge 11 maggio 1999, n. 140, art.8 - Legge 1° agosto 2002, n. 166, art.31 - Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 - " allegato al presente atto nonché lo schema di domanda: " Modulo A " allegato al Bando medesimo parti integranti della presente deliberazione;

2 - di individuare la Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo quale struttura competente per l'espletamento delle procedure gestionali del bando in questione che potrà avvalersi della consulenza tecnico - amministrativa, sulla materia specifica del trasporto mediante impianti a fune, della Direzione Regionale Trasporti Dipartimento del Territorio;

3 - di ripartire, ai sensi della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse disponibili, pari ad Euro 4.263.823,05 , in ragione del 45% alla Provincia di Rieti, pari ad Euro 1.918.720,37 , del 35% alla Provincia di Frosinone, pari ad Euro 1.492.338,07 , del 20% , pari ad Euro 852.764,61 alla Provincia di Roma. Dette risorse saranno riviste in proporzione della riduzione prevista per i residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002 con D.P.C.M. del 07.03.2003. Eventuali economie verranno assegnate con gli stessi criteri previsti dalla L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

4- che, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 31.03.1998 " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, 59 ", l'Ufficio regionale competente assegnerà i fondi disponibili tramite la procedura di cui all'art. 4 " Procedura automatica" del D.Lgs. medesimo;

5 - di riconoscere, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27.02.2002 n. C (2002) 599 FIN, punto 48, per gli interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune, un'intensità complessiva di un contributo non superiore a:

- 35,00% della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per gli Enti Locali e le piccole imprese;
- 27,50 % della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per le medie imprese;

6- che la Regione Lazio può disporre i controlli di propria competenza in qualsiasi momento tramite ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento a norma dell'art.8 del D.Lgs. n. 123/98 e della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni;

7- che gli eventuali procedimenti di revoca verranno attuati ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 123/98 e della L. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

8- di inviare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Ministero delle Attività Produttive;

9 - Di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e divulgata attraverso il sistema telematico regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE;
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio - Anno 2003 - Legge 11 maggio 1999, n. 140, art.8 - Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 31 - Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002.

LA REGIONE LAZIO

Rende noto

1. La finalità del presente bando è la concessione di contributi per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio.
2. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui al precedente punto 1, sono rappresentati da Enti Locali, Imprese iscritte al R.E.C. - Registro Esercenti Commercio - e loro consorzi.
Le imprese dovranno essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio precedentemente la data di presentazione della domanda di contributo e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione controllata.
3. Il contributo per ogni progetto/intervento presentato, non potrà superare, ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 27.02.2002 n. C(2002) 599 FIN, punto 48:
 - 35,00% della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per gli Enti Locali e le piccole imprese;
 - 27,50% della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio regionale competente per le medie imprese.
4. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema Modulo A, allegato al presente bando, munita di bollo ai sensi di legge e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente i contributi medesimi e potrà riguardare uno o più progetti, purché i progetti siano debitamente corredati della rispettiva documentazione tecnico-amministrativa, elencata al punto 7 del presente bando, e analiticamente descritti ai fini dell'esame delle domande stesse.
5. L'istanza di contributo dovrà essere inviata alla Regione Lazio, Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo, Area Sport e Tempo Libero, Servizio Promozione Impiantistica Sportiva, Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione.
Farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione.
Sulla busta di spedizione contenente l'istanza di contributo dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche della Regione Lazio - Anno 2003".
6. Il richiedente dovrà indicare nella domanda il recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, in caso di variazioni dello stesso, dovrà informarne la Regione Lazio che non assume alcuna responsabilità per mancata o inesatta indicazione dell'indirizzo.

[Handwritten signatures]



7. La domanda di contributo (scherm a Modulo A allegato al presente bando) dovrà essere corredata, **pena l'esclusione**, della seguente documentazione:

- a) elenco della documentazione trasmessa al Servizio competente;
- b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e deliberazione di autorizzazione a presentare la domanda;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante:
 - che l'impianto, oggetto di domanda, non beneficia di alcun altro contributo o agevolazione di natura pubblica;
 - che il soggetto richiedente il contributo appartiene alla categoria delle piccole o medie imprese secondo i disposti della normativa C.E. pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 213 del 27.7.1996;
 - che i beni e i servizi sono conformi alle tipologie definite dall'art. 2 (commi da 2.2. a 2.8) della Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900354 del 23.06.1999 ed in particolare, che i macchinari e gli impianti descritti nella domanda e di cui si intende procedere all'acquisizione siano di "nuova fabbricazione" conformi alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e a tutti gli altri requisiti di legge e a quelli disposti dalla sopracitata Circolare Ministeriale e che saranno installati nell'unità locale indicata nella domanda stessa;
 - che il soggetto richiedente è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposto ad alcuna procedura di tipo concordatario;
 - del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- d) atto costitutivo dei soggetti richiedenti nel caso di imprese o consorzi di imprese;
- e) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- f) documentazione tecnica con descrizione dell'intervento proposto.

8. Saranno ammesse a contributo i progetti/interventi che:

A - prevedono l'adeguamento o l'innovazione tecnologica ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune;

B - prevedono la sostituzione di impianti a fune esistenti, previo lo smantellamento degli stessi e la realizzazione di nuovi impianti ma tali da non alterare il bacino su cui operano.

Sono esclusi, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 900354/99, gli investimenti aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune, quale ad esempio l'acquisto di cannoni formatori di neve o i mezzi battipista. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione, nonché, degli impianti accessori non indispensabili a garantire la sicurezza in esercizio (ad esempio gli impianti di sorveglianza in stato di fermo o di riposo dell'impianto a fune), fatto salvo il caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione alla sicurezza delle persone e dei beni.

Ai sensi dell'art. 50 - "Attività correlate" della Decisione della Commissione Europea n. C(2002) 599 FIN, possono essere ammesse a contributo le spese riguardanti l'acquisto di cannoni formatori di neve e di veicoli battipista nonché i costi iniziali di preparazione delle piste purché siano a complemento della sostituzione di cui al precedente punto B.

Gli oneri per la direzione dei lavori, dei collaudi e delle certificazioni occorrenti al benessere di apertura a pubblico esercizio verranno riconosciuti per un importo non superiore al 10% di detti oneri.

Per i progetti/interventi del punto A dovranno essere prodotti:

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento oggetto di richiesta del contributo;
- preventivo dettagliato dei costi;
- previsioni economiche a regime (piano di gestione).

Tutti gli interventi, per i quali viene richiesto il contributo, dovranno possedere il requisito della "nuova fabbricazione".

9. Sono ammissibili a contributo le spese capitalizzate, al netto dell'I.V.A., relative alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione.

10. Con determinazione dirigenziale i progetti/interventi riguardanti le domande di accesso ai benefici di cui alle Leggi n. 140/99, art. 8 e n. 166/02, art. 31, saranno ammessi a contributo o esclusi dallo stesso. Le domande ammesse verranno elencate nella determinazione dirigenziale in questione in base ai criteri riportati nel presente bando, per le stesse, sulla base delle risorse disponibili, verrà definito il costo ammissibile a contributo. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

11. Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili

Le risorse disponibili, di cui al Decreto Interministeriale del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, pari ad Euro 4.263.823,05, verranno ripartite, ai sensi della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni - "Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche" in ragione del 45% alla Provincia di Rieti, pari ad Euro 1.918.720,37, del 35% alla Provincia di Frosinone, pari ad Euro 1.492.338,07, del 20%, pari ad Euro 852.764,61 alla Provincia di Roma.

Dette risorse saranno riviste in proporzione della riduzione prevista per i residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002 con D.P.C.M. del 07.03.2003.

I fondi disponibili verranno assegnati ai sensi dell'art.4 -"Procedura automatica" del D.Lgs n. 123/98 -" Disposizione per la razionalizzazione di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Il finanziamento delle iniziative, avverrà nel rispetto della determinazione dirigenziale di cui al precedente punto 10 fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Eventuali economie verranno assegnate con gli stessi criteri previsti dalla L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti o di revoca motivata del contributo da parte della Regione Lazio si procederà, nel rispetto dell'elenco riportato nella determinazione dirigenziale di ammissione a contributo, al finanziamento delle iniziative successive.

13. Gli eventuali provvedimenti di revoca verranno attuati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.123/98 e della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. La realizzazione del progetto/intervento deve essere completata entro e non oltre 24 mesi dalla data di notificazione della determinazione dirigenziale di ammissione a contributo. L'Amministrazione regionale può concedere, su motivata istanza, una proroga di sei mesi al termine sopra indicato.

15. Modalità di erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo avverrà in quattro quote, le prime tre del 30% del contributo ammesso e l'ultima del 10% dello stesso. Il primo 30% può essere erogato, su richiesta dell'interessato, anche come anticipazione dietro rilascio di idonea polizza fidejussoria bancaria assicurativa richiesta dal soggetto che presenta domanda di contributo e maggiorata di 5 punti percentuale rispetto all'importo dell'intervento (L. n. 488/92).

Le restanti quote del 30% potranno essere erogate, sempre su richiesta dell'interessato, a presentazione di idonea documentazione tecnica-amministrativa attestante lo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione Lazio, prima di erogare il 10% finale, che potrà avvenire e presentazione dell'atto di collaudo tecnico finale, da produrre unitamente al rilascio del bene all'apertura a pubblico esercizio, effettuerà un sopralluogo per accertare l'avvenuta realizzazione del progetto/intervento oggetto di contributo. Possono essere disposti controlli, di competenza regionale, in qualsiasi momento tramite ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle spese oggetto di intervento a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 123/98 e della L.R. n. 62/90 e successive modificazioni ed integrazioni.


La erogazione di ciascuna delle quote summenzionate avverrà, previo sopralluoghi sopra indicati, a presentazione di:

- relazione tecnica;
- copia autenticata delle fatture, valide ai sensi di legge, delle spese sostenute, quietanzate e contenente la liberatoria rilasciata dal fornitore. Sulla fattura quietanzata deve essere riportata la dicitura "La presente fattura è stata oggetto di benefici di cui alla L. n. 140/99, art. 8 e L. n. 166/02, art.31";
- altre documentazioni fiscalmente regolari, quietanzate o accompagnate dalle dichiarazioni di avvenuto pagamento a saldo, sottoscritte da ciascun fornitore.

Il contributo sarà liquidato al minor importo di spesa qualora risponda alla piena funzionalità tecnica.

16. Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e divulgato attraverso il sistema telematico.

[Handwritten signatures and initials]



Schema Modulo A

Bollo vigente
ogni 4 facciate

Regione Lazio
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo
Area Sport e Tempo Libero
Servizio Promozione Impiantistica Sportiva
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma

Data.....N. Prot.....

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati nelle stazioni sciistiche ricadenti nel territorio della Regione Lazio - Anno 2003 - Legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 8- Legge 1° agosto 2002, n. 166, art.31- Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002.

Il/La sottoscritto/a.....
Nato a Prov..... Il.....
Codice fiscale:

In qualità di legale rappresentante di:.....

Codice Fiscale dell'Ente/dell'Impresa/Gestore/Proprietario
Partita IVA dell'Ente /dell'Impresa/Gestore/Proprietario
Con sede legale in via Comune.....1.....Prov.....

Tel.....fax.....e-mail.....
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

CHIEDE

La concessione di un contributo a parziale copertura delle spese previste per l'attuazione del progetto/intervento di seguito descritto:

.....
.....
.....

descrizione sintetica del programma d'investimento con indicazione del dettaglio dei costi:

.....
.....
.....

(Handwritten signatures and stamps)

Voci di spesa ammissibile a contributo:

Costi

a) fornitura elettromeccanica e spesa della messa in opera	Euro
b) opere edili per l'esclusivo servizio dell'impianto	Euro
c) acquisto cannoni formatori di neve, battipista	Euro
d) oneri per direzione lavori, collaudi, certificazioni per un importo non superiore al 10% di detti oneri	Euro
TOTALE COSTI	Euro

Timbro e firma del legale rappresentante

Informativa ai sensi dell'art.10 del a L. n. 675/96 (tutela della privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.

**Spazio per l'autentica della firma
(art.20 della l. n.15 del 4 gennaio 1968)**

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal

Sig.

Nato a.....

Il.....


Identificato mediante
previa ammonizione al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato/il Notaio o altro con pari capacità di autentica
Cognome e Nome.....

Luogo e data dell'identificazione.

Timbro e Firma

11



The bottom section of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two small initials '11'. In the center, there are three distinct handwritten signatures. On the right, there is a large, stylized signature and a circular stamp, possibly a notary seal, which is partially obscured by the signature.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 27-02-2002
C(2002)599fn

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 376/2001 - Italia
Regime di aiuti in favore degli impianti a fune

Signor Ministro,

I. Procedimento

1. Con lettera del 3 maggio 2001, le autorità italiane hanno notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE il regime di aiuto di cui all'articolo 8 della legge 140/99, così come modificato dall'articolo 145, comma 45 della legge 388/2000, concernente il fondo per l'innovazione degli impianti a fune. Con lettera del 15 giugno 2001, anche la Regione Toscana ha fornito informazioni sullo stesso regime.
2. Con lettera del 9 luglio 2001, la Commissione ha informato l'Italia che da un primo esame, la notifica risultava incompleta. In particolare la notifica indicava che il panorama dei potenziali beneficiari dell'aiuto era molto vario comprendendo impianti destinati al trasporto di collegamento urbano e impianti destinati agli sport invernali in stazioni turistiche. Quanto alla dimensione, i beneficiari potevano essere piccole, medie e grandi imprese. Di conseguenza la Commissione invitava le autorità italiane a classificare, ai fini della valutazione, i potenziali beneficiari in diverse categorie di impianti (impianti destinati al trasporto, impianti per attività sportive destinati ad un'utenza locale o non locale).
3. Con lettera del 6 agosto 2001, le autorità italiane hanno chiesto una proroga fino al 10 dicembre del termine previsto per la risposta. Tale richiesta è stata accolta dai servizi della Commissione. Con lettera del 5 ottobre 2001, le autorità italiane hanno chiarito che anche gli elementi forniti dalla regione Toscana dovevano essere considerati parte integrante della notifica del regime di aiuto inviata in precedenza.

S. E. On. Silvio BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari esteri ad interim
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA

Rue de la Loi 200 - B - 1049 Bruxelles/Waterlostraat 200 - B - 1049 Brussel - Belgio - Ufficio:
Telefono centrale 33 (0) 2 299.11.11. - Telex: COMEL B 21877 - Indirizzo telegrafico: COMELR Bruxelles

PER COPIA CONFORME

4. Con lettera del 25 ottobre 2001, è pervenuta una parte delle informazioni addizionali richieste il 9 luglio 2001. È stato infatti trasmesso l'elenco dei potenziali beneficiari selezionati in occasione del primo bando di accesso al fondo suddivisi nelle seguenti tre categorie: i) impianti destinati principalmente al trasporto di persone e merci in sostituzione di altre forme di trasporto; ii) impianti destinati ad attività sportiva in stazioni turistiche e iii) gli impianti isolati destinati all'attività sportiva locale. È stata anche indicata l'applicazione della definizione di piccola o media impresa ai candidati prescelti.
5. Con fax del 16 novembre 2001, le autorità italiane hanno chiesto una riunione con i servizi della Commissione per chiarire ulteriormente gli elementi di informazione forniti. Tale riunione si è svolta il 21 novembre. Con lettera del 14 gennaio 2002, le autorità italiane hanno accettato la proroga di un mese del termine per l'esame del caso da parte della Commissione.
6. Con lettera del 28 gennaio 2002, pervenuta l'1 febbraio 2002, le autorità italiane si sono impegnate, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici, ad adeguare il regime in causa alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione ed hanno fornito altre informazioni sul regime. Tenuto conto degli ulteriori elementi pervenuti, la Commissione ha informato l'Italia che il periodo di due mesi previsto per l'esame comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della lettera. Con lettera del 19 febbraio 2002, le autorità italiane si sono impegnate a rinotificare il regime entro la fine del 2006.

II. Descrizione della misura

7. L'articolo 8 della legge 140/99, così come modificato dall'articolo 145, comma 45 della legge 348/2000 istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammmodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fine situati nelle regioni italiane a statuto ordinario.
8. Possono presentare domanda di contributo gli operatori di impianti di risalita a fune. Il regime di aiuto non è limitato nella durata in quanto saranno pubblicati, ad intervalli di tempo, bandi di accesso all'agevolazione. L'istruttoria delle domande è affidata alle regioni. Le risorse complessive del fondo sono ripartite tra le regioni interessate sulla base delle domande pervenute. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In occasione del primo bando sono stati selezionati 82 progetti che sono stati presentati successivamente, entro il 21 agosto 1999, al Ministero dell'Industria. Poiché la concessione delle agevolazioni è subordinata alla loro compatibilità con le regole UE in materia di aiuti di Stato, finora non è stato erogato alcun aiuto.
9. Lo stanziamento iniziale del fondo è pari a 5,16 milioni di euro annui per la durata di 20 anni, a partire dal 1999; altri 2,58 milioni di euro l'anno, per la durata di quindici anni sono stati stanziati a partire dal 2001. Le imprese aggiudicatrici possono ottenere un contributo annuo nella misura massima del 3,5% dell'ammontare complessivo della spesa ammessa, per la durata di vent'anni, purché il progetto d'investimento sia completato entro due anni dall'inizio dei lavori. Se si

applica il tasso di riferimento/attualizzazione del 5,02%, l'equivalente sovvenzione lorda è pari al 39,3% dell'investimento.

10. La legge precisa che le agevolazioni non sono cumulabili con altre disposte per i medesimi investimenti.
11. Sono considerate spese ammissibili quelle rivolte all'acquisizione di beni per l'innovazione tecnologica, l'ammmodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune. Sono esclusi gli investimenti aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune, quale ad esempio l'acquisto di cannoni formatori di neve o i mezzi battipista.
12. Le autorità italiane si sono impegnate, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici, ad adeguare il regime alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione.

III. Considerazioni generali sugli impianti a fune

Esistenza di aiuti di Stato

13. Esiste aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando talune imprese sono favorite da aiuti concessi sotto qualsiasi forma, mediante risorse statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri.
14. Talvolta si sostiene che taluni impianti a fune, per il loro carattere di infrastruttura di trasporto, non sono soggetti alle regole sugli aiuti di Stato. Questo ragionamento non può essere accettato in assoluto. Il finanziamento pubblico di un'infrastruttura aperta a tutti gli utenti potenziali in maniera non discriminatoria e gestita dallo Stato di norma non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE¹ poiché in questo caso non è conferito alcun vantaggio ad un'impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in concorrenza con altre imprese. Gran parte del finanziamento dell'infrastruttura di trasporto assume la forma di questo tipo di investimenti, ad esempio una strada pubblica non assoggettata a pedaggio.
15. Tuttavia, nel caso degli impianti a fune, gli operatori detengono il controllo effettivo dell'accesso agli impianti e gli utenti, di norma, pagano per l'utilizzo dei medesimi. Un impianto a fune di solito è gestito da un unico operatore e il trasporto mediante impianti a fune può, almeno in linea di principio, essere un'attività economicamente redditizia esercitata a fini di lucro da operatori privati.

¹ L'aiuto erogato in varie quote deve essere attualizzato al suo valore al momento dell'erogazione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento dell'erogazione. Pertanto il tasso di attualizzazione qui indicato, ossia quello applicabile alla data dell'1.1.2002, è valido unicamente per gli aiuti erogati nel 2002. Vedi anche la Comunicazione della Commissione riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione del tasso di riferimento e attualizzazione (GU C 241 del 26 agosto 1999).

² Vedi la decisione della Commissione del 14.9.2000 nel caso N 308/2000, SOIT (NL). Vedi inoltre il libro bianco della Commissione sul pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale ad un quadro comune di fiscalità degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM 1998/466 del 22.7.1998, capitolo 5, paragrafo 43 e la comunicazione della Commissione COM 2001/35 del 13.2.2001, pag. 11 - Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, messaggio annuale per il sistema dei trasporti in Europa.

16. Gli operatori del trasporto e gli altri utenti commerciali dell'infrastruttura di trasporto rientrano nella definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Dalla giurisprudenza della Corte sul concetto di "impresa" si evince che la questione essenziale consiste nello stabilire se l'attività che questa svolge abbia o no natura economica, mentre è meno rilevante l'organizzazione mediante la quale viene svolta. Il Tribunale di primo grado nella sentenza "Aéroports de Paris / Commissione delle Comunità europee" ha considerato che la gestione e la messa a disposizione degli impianti per la prestazione di un servizio costituiscono un'attività economica ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. Il soggetto privato o pubblico che gestisce un'infrastruttura di trasporti è che non faccia parte della struttura amministrativa dello Stato sarà sempre da considerarsi "impresa". Dal punto di vista dei concorrenti, esistenti o potenziali, qualsiasi vantaggio finanziario conferito ad imprese così definite può, in linea di principio, provocare distorsioni della concorrenza.

17. Inoltre non tutti gli impianti a fune sono utilizzati per esigenze di mobilità generale, ma molti sono destinati a una specifica categoria economica di utenti, vale a dire i consumatori di un bene di servizio, che non è il trasporto in sé. È il caso, ad esempio, degli impianti a fune destinati principalmente agli sciatori. Questi impianti non forniscono un servizio di trasporto generale, però offrono i servizi di un impianto funzionale alla pratica di uno sport.

Distorsione di concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

18. Condizione essenziale perché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 è che alteri la concorrenza e incida sugli scambi intracomunitari. Nel caso degli impianti a fune, la presenza di distorsioni della concorrenza e di effetti sugli scambi tra Stati membri deve essere valutata tenuto conto dell'ubicazione, destinazione e dimensione degli impianti.

19. Gli impianti a fune forniscono un servizio unicamente in una determinata località. Tale servizio non può essere prestato altrove. Questo fatto tuttavia non elimina il rischio di effetti sul commercio tra Stati membri. Infatti potrebbero esservi operatori attivi a livello internazionale e il finanziamento dello Stato potrebbe recare vantaggi al beneficiario oppure scoraggiare altri operatori, eventualmente stranieri, dal fornire un servizio alternativo *in loco*. Il finanziamento dello Stato può contribuire ad attrarre utenti non residenti, ad esempio sciatori provenienti dallo stesso Stato o da uno Stato diverso - dirottandoli da altre destinazioni dotate di impianti di risalita a fune, incluse quelle situate in altri Stati membri.


20. Nel valutare questi elementi è opportuno operare una distinzione tra gli impianti a fune destinati alle attività sportive e quelli destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto della popolazione.

Impianti destinati ad attività sportive

21. Per quanto concerne gli impianti destinati ad attività sportive, il loro numero, prezzo e qualità sono atti ad incidere sulla scelta di utenti che, alternativamente, possono optare per altri impianti situati in altri Stati membri. Gli impianti a fune incidono su

¹ Causa T-123/98 del 12 dicembre 2000

⁴ Un servizio alternativo potrebbe anche essere fornito mediante mezzi diversi dagli impianti a fune.



PER IL CONFORME

tutti gli utenti in maniera analoga e si prestano ad un facile raffronto tra stazioni invernali diverse. Gli skipass rappresentano una quota significativa del costo totale di una vacanza invernale e spesso sono inclusi nel pacchetto vacanza venduto dagli operatori internazionali. Pertanto il finanziamento di impianti di risalita in stazioni invernali ha un impatto sulla fornitura di servizi destinati agli sport invernali, che rappresenta un'attività commerciale internazionale caratterizzata da un grado elevato di scambi intracomunitari e da una forte concorrenza.

22. Inoltre vi sono esempi di imprese che gestiscono impianti situati in località di altri Stati membri. Il finanziamento pubblico reca vantaggi che potrebbero essere sfruttati in un mercato in cui esiste una concorrenza transfrontaliera anche dal lato dell'offerta del servizio.
23. Tuttavia si può sostenere che gli impianti destinati ad attività sportive in località poco attrezzate per la pratica degli sport invernali e con capacità turistiche limitate, tendono ad avere un bacino di utenza puramente locale e non sono in grado di attrarre utenti che hanno come alternativa impianti situati in altri Stati membri. In questi casi non vi sarebbe alcuna distorsione di concorrenza né vi sarebbero effetti sugli scambi dal lato della domanda. Tuttavia, dal lato dell'offerta, si dovrebbe valutare se i beneficiari operino soltanto a livello locale e se il finanziamento dello Stato a favore di questa attività danneggi o scoraggi l'offerta in loco di altri impianti da parte di operatori di altri Stati membri. Quest'ultima circostanza potrebbe alquanto ipotetica nei casi in cui vi è un numero limitato di utenti locali; il servizio non sarebbe economicamente redditizio e il finanziamento dello Stato potrebbe essere l'unico modo per fornirlo.
24. Pertanto il contributo dello Stato ad impianti a fune destinati ad attività sportive in stazioni turistiche di norma altera la concorrenza e incide sugli scambi intracomunitari. Tuttavia è ammesso che esistano casi di impianti con un bacino di utenza puramente locale, per cui il finanziamento pubblico non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi intracomunitari e quindi non costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Impianti a fune destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali

25. ~~Gli impianti principalmente destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali della popolazione di norma non influenzano la scelta di utenti che potrebbero avere come alternativa destinazioni situate in altri Stati membri. Tuttavia il sostegno pubblico potrebbe recare vantaggio ad un operatore attivo a livello internazionale oppure incidere negativamente sull'offerta, effettiva o potenziale, in loco di mezzi di trasporto alternativi da parte di un operatore di un altro Stato membro. Può darsi che in taluni casi il beneficiario operi soltanto a livello locale e che un'attività di trasporto alternativa non sia economicamente o tecnicamente valida: in tal caso la misura non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi intracomunitari. In altri casi, l'attività di trasporto, mediante impianti di risalita a fune o altri mezzi, è tecnicamente o economicamente attuabile e idonea ad attrarre operatori commerciali, che svolgono un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Considerata la progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, non si deve escludere l'eventualità che questo trasporto sia fornito da operatori di altri Stati membri. In quest'ultimo caso le misure altererebbero o minaccerebbero di alterare la concorrenza e inciderebbero sugli scambi intracomunitari e quindi costituirebbero aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.~~

Conclusioni

26. Riassumendo, in genere si ritiene che un impianto destinato ad un'attività idonea ad attrarre utenti non locali abbia un effetto sugli scambi intracomunitari. Tuttavia ciò potrebbe non essere vero per gli impianti finalizzati allo sport in località poco servite e con capacità turistiche limitate. Invece, gli impianti destinati principalmente a soddisfare esigenze di mobilità generale della popolazione avrebbero effetti sul commercio intracomunitario solo qualora vi sia una concorrenza transfrontaliera nell'offerta del servizio di trasporto.

Criteri di distinzione

27. Nell'operare una distinzione tra queste categorie di impianti di nonna si dovrebbe tener conto dei seguenti elementi:
- l'ubicazione degli impianti (nel contesto urbano o di collegamento tra centri abitati);
 - i loro tempi di funzionamento (stagionale anziché annuale, diurno oppure ed orario prolungato);
 - la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza (numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali);
 - il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti;
 - la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo.
28. Un regime di aiuti destinato ad un tipo specifico di impianti oppure che conceda vantaggi che variano in funzione dei diversi tipi di impianti dovrebbe stabilire criteri oggettivi sulla cui base si possano poi stabilire le categorie di beneficiari.

Compatibilità delle misure di aiuto in favore degli impianti a fune

29. Ogniqualevolta impianti a fune beneficiano di risorse statali, che alterano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari, il finanziamento ricade nel disposto delle norme in materia di aiuti di Stato del trattato CE. L'aiuto deve essere notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e del regolamento sulle procedure⁵ e ad esso si applicano anche le norme generali sulla compatibilità.
30. Ciò vale anche per gli impianti costruiti o gestiti da soggetti pubblici, nel qual caso continua ad applicarsi il principio generale in base al quale il finanziamento dello Stato deve essere accordato secondo il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. In altri termini, i fondi pubblici concessi in eccesso oppure a condizioni migliori di quelle che un investitore privato accorderebbe in situazione analoga costituiscono aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Ciò dicasi per tutte le forme di intervento economico, inclusi i conferimenti di capitali, i prestiti e le garanzie.

⁵ Ovviamente, se gli impianti beneficiano di una misura di natura generale, ciò non può essere definito aiuto di Stato, data l'assenza di selettività.

⁶ Regolamento CE n. 459/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GI. L. 31 del 23.3.1999, pag. 1.

31. Una volta accertata la presenza di elementi di aiuto di Stato, si deve esaminare se l'aiuto in questione sia compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato. Tali considerazioni non ostano all'applicazione della regola *de minimis* quale illustrata nel regolamento della Commissione in materia¹.
32. Nel settore dei trasporti è necessario adottare un approccio specifico nei riguardi degli aiuti di Stato, poiché esiste l'esigenza che lo Stato intervenga per garantire servizi di trasporto rispondenti ad esigenze sociali e ambientali. L'articolo 73 del trattato, prevede una deroga per soddisfare tali esigenze.
33. Infine, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato, l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale potrebbe essere esclusa qualora osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Articolo 87

34. Mentre le condizioni per l'applicazione delle clausole di esenzione di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) ("*aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*") e c) ("*aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania*") devono ovviamente essere valutato caso per caso, non sembra che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) ("*aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori*") sia rilevante nel caso degli aiuti destinati agli operatori di impianti a fune.
35. In condizioni normali l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) ("*aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio*") del trattato al caso degli impianti di risalita sarebbe esclusa, mentre la pertinenza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ("*aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione*") e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) ("*gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*") devono essere valutato caso per caso. Tale valutazione non dovrebbe discostarsi dalle norme stabilite per tutte le attività economiche.
36. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti di Stato possono risultare compatibili con il mercato comune qualora "*agevolino lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse*". In passato si era ritenuto che tali requisiti per l'esenzione fossero soddisfatti tenuto conto della minore mobilità degli sciatori. Attualmente si considera che la fornitura di servizi finalizzati agli sport invernali abbia raggiunto un livello di sviluppo economico e di concorrenza transfrontaliera tale da non giustificare più un'eccezione alle norme stabilite per le attività economiche in generale; si vedano tuttavia al riguardo le considerazioni sviluppate ai paragrafi 44 - 49.

¹ Regolamento CE n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"). GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

37. L'aiuto agli impianti di risalita potrebbe, a seconda del caso particolare, risultare compatibile in base alle regole che disciplinano, ad esempio, gli aiuti regionali agli investimenti, oppure gli aiuti alle piccole e medie imprese, oppure gli aiuti alla ristrutturazione volti a ripristinare la redditività economico-finanziaria di un'impresa⁴. Tuttavia, in generale, non si può considerare che "non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" dato che avrebbe l'effetto di migliorare la competitività dei beneficiari in un settore caratterizzato da un'elevata concorrenza internazionale.

Articolo 73

38. Diversamente dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, il concetto di coordinamento di cui all'articolo 73 del trattato CE implica qualcosa di più della semplice promozione dello sviluppo di un settore industriale, in quanto comprende una certa forma di programmazione da parte dello Stato. In un mercato liberalizzato il coordinamento può essere realizzato dal mercato stesso, dato che il libero gioco delle forze di mercato non è ostacolato da imperfezioni di mercato. Pertanto il concetto di aiuto destinato a soddisfare le necessità di coordinamento dei trasporti si riferisce alla necessità di un intervento dello Stato dettato dall'assenza di mercati competitivi o dalla presenza di imperfezioni di mercato.

39. Secondo la prassi della Commissione, perché l'aiuto soddisfi le necessità di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 73 del trattato CE⁵ devono essere soddisfatti i seguenti tre requisiti:

- il contributo dello Stato al finanziamento totale del progetto è necessario per consentire la realizzazione del progetto o lo svolgimento dell'attività nell'interesse della Comunità;
- l'accesso all'aiuto è accordato a condizioni non discriminatorie;
- l'aiuto non deve dare luogo a distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

Articolo 86, paragrafo 2

40. Mentre il finanziamento di impianti a fine con finalità di trasporto generale, allorché costituisce aiuto di Stato, di norma deve essere valutato ai sensi dell'articolo 73, non è chiaro se la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2 possa applicarsi a impianti di altro tipo.

⁴ Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, GU L 16 dell'1.1.2001, pag. 33.

⁵ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà GU C 288, 9.10.1999.

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C 74, 10.1.1998, pag. 9.

⁶ Vedasi COM (2000) 5 def. del 25.7.2000 *Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile presentate dalla Commissione.*

41. In generale, gli impianti a fune finalizzati ad un'attività sportiva, non forniscono un servizio di interesse economico generale ed il loro finanziamento non può essere giustificato ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Essi non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali. Il livello effettivo di prezzo delle tariffe pagate dagli utilizzatori mostra che questo servizio non è un bene essenziale.
42. Ovviamente, in linea di principio spetta agli Stati membri definire i servizi che considerano di interesse economico generale. Tuttavia, il concetto di servizio di interesse economico generale non può essere esteso a servizi che rivestono carattere puramente commerciale e non rispondono ad esigenze generali e fondamentali della popolazione relative a servizi considerati come una parte essenziale della vita quotidiana.
43. Tali considerazioni non sono infirmate dal fatto che la costruzione e il funzionamento degli impianti a fune sono soggetti a concessione, il che obbliga l'impresa ad effettivamente gestire l'impianto e a trasportare tutti gli utenti ai prezzi correnti. È prassi normale che un certo numero di professioni e di attività siano soggette ad una speciale autorizzazione e a determinati requisiti. A questo riguardo, la situazione degli operatori degli impianti a fune non differisce sostanzialmente da quella delle imprese di altri settori e non significa che debba essere valutata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1.

Periodo transitorio

44. La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato agli impianti a fune potrebbero svolgere un ruolo importante per sostenere uno sviluppo economico equilibrato del territorio. In particolare, per quanto concerne le regioni di montagna, gli aiuti di Stato in passato hanno permesso lo sviluppo di una delle poche attività economiche locali possibili in queste zone, con conseguenze benefiche per l'occupazione e, in ultima analisi, per il radicamento della popolazione e per la difesa del territorio.
45. Tuttavia la fornitura di servizi per gli sport invernali è diventata sempre più oggetto di una crescente concorrenza transfrontaliera. L'accresciuta concorrenza modifica la natura dei problemi e aumenta la distorsione causata dalla presenza di aiuti nel settore degli impianti a fune. L'approssimarsi di questo settore alla maturità comporta un maggior rischio di gara al rialzo nella concessione di aiuti tra differenti zone della Comunità. Per questi motivi si ritiene necessario che in futuro la politica della Commissione nel settore sia definita più chiaramente, interpretata in maniera più rigorosa e applicata con maggior uniformità.
46. La Commissione riconosce che le imprese del settore, in passato, hanno ampiamente beneficiato di varie forme di sostegno economico concesse dalle autorità statali, regionali e locali. Alcune di queste misure sono state considerate compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c). Un cambiamento di politica, che stabilisca limiti più rigorosi alla compatibilità, probabilmente comporterebbe una modifica del prezzo dei vari servizi offerti per gli sport invernali, con eventuali aumenti di prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita, onde controbilanciare la riduzione delle sovvenzioni. Questo cambiamento non può essere troppo brusco ed è necessaria un'applicazione graduale delle regole vigenti.

47. La Commissione individua pertanto un periodo transitorio di 5 anni - dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - durante il quale verrebbero temporaneamente ammesse intensità di aiuto più elevate per gli aiuti di Stato al settore degli impianti a fune. L'analisi dell'aiuto accordato prima del periodo descritto, verrà effettuata caso per caso senza riferimento alle soglie fissate a priori ai fini della compatibilità.

48. Durante il periodo transitorio la Commissione valuterà i progetti di aiuto nel settore degli impianti a fune basandosi sulle disposizioni nazionali contenute, tra l'altro, nel regolamento della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e, infine, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale¹⁰. Tuttavia essa accetterà una maggiorazione temporanea dell'intensità di aiuto altrimenti giustificata sulla base della legislazione esistente, quantificata come segue:

- 25 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2002;
- 20 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2003;
- 15 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2004;
- 10 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2005;
- 5 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2006¹¹;

Dal 2007 in poi, saranno dichiarate incompatibili le misure di aiuto non ammissibili a nessuno delle deroghe previste dal trattato e dai vari regolamenti e orientamenti esistenti in materia di esenzioni. Rimane valida l'analisi descritta nei paragrafi 13 - 23 ed in particolare le considerazioni sviluppate nel paragrafo 23.

49. In base alle informazioni disponibili alla Commissione, le cifre indicate, scelte quale temporanea maggiorazione dei massimali di aiuto, nonché la durata di cinque anni del periodo transitorio, sembrano soddisfare la necessità, da un lato, di permettere alle diverse zone di beneficiare di un arco di tempo sufficiente per trarre vantaggio dalle disposizioni temporanee e ai beneficiari di adeguarsi al nuovo approccio e, dall'altro lato, di allineare il trattamento riservato a questo settore a quello di altre attività economiche entro un periodo di tempo ragionevole.

Attività correlate

50. Quando l'infrastruttura a fune in questione è finalizzata essenzialmente agli sciatori, l'attività svolta dagli operatori può essere descritta come la prestazione del servizio dell'impianto di base per la pratica dello sci. Non è insolito che l'impresa in questione offra anche altri servizi direttamente correlati, che sono altrettanto

¹⁰ Vedi nota 8.

¹¹ L'aiuto che è erogato in diverse quote al beneficiario sarà valutato nella sua integralità in riferimento all'intensità che può essere accettata al momento in cui è concesso. Nel caso di regimi che prevedono ratei erogabili in date diverse, il riferimento è l'intensità dell'aiuto al momento in cui l'aiuto è concesso. Ciò significa che se lo stesso regime di aiuti concesso aiuti nel 2003 e nel 2004, l'intensità di aiuto concessa, mutatis mutandis, sarebbe inferiore di cinque punti percentuali per l'aiuto accordato nel 2004.

indispensabili per l'attività sciistica, tra cui la preparazione delle piste oppure l'innnevamento artificiale. Pertanto l'investimento ammissibile ad aiuto in base alle condizioni sopra descritte può anche comprendere, ad esempio, l'acquisto di cannoni formatori di neve o di veicoli battipista nonché i costi iniziali di preparazione delle piste. Tuttavia l'investimento che non sia funzionale alla fornitura del servizio dell'impianto di base - ad esempio gli investimenti in materiale sciistico da noleggio oppure in installazioni destinate alle scuole di sci - non può essere ammissibile ad aiuto in base alle condizioni succitate.

IV. Valutazione delle misure istituite dalla legge 140/99

51. Il regime di aiuti istituito dalla legge 140/99 non ha un limite di durata - saranno pubblicati, ad intervalli di tempo, bandi aperti per l'accesso al finanziamento di Stato. In occasione del primo bando è stato compilato un primo elenco di 82 potenziali beneficiari. Le autorità italiane hanno fornito una classifica delle prime 82 imprese aggiudicatrici suddivise in tre categorie - ossia impianti per trasporto, impianti sportivi in stazioni turistiche e impianti sportivi per utenza puramente locale. Tuttavia ciò è stato effettuato *ex-post* a fini illustrativi. La legge 140/99 non opera alcuna distinzione tra gli impianti e funziona con lo stesso meccanismo in tutti i casi.
52. Per quanto concerne l'applicazione futura del regime, le autorità italiane, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici della Legge 140/99, si sono formalmente impegnate ad adeguarsi alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione. Si sono anche impegnate a rivedere il regime entro la fine del 2006. Pertanto, la Commissione ritiene compatibile con il mercato comune l'applicazione futura del regime fino al 2006, purché sia coerente con le indicazioni stabilite nella presente decisione, in particolare nella parte III, paragrafi 27, 28 e 48.
53. Tuttavia la Commissione deve anche valutare la prima applicazione del regime nel caso delle 82 succitate imprese beneficiarie. A questo riguardo si ritiene che le informazioni fornite dalle autorità italiane siano sufficienti per permettere alla Commissione di approvare la classificazione degli impianti, da esse trasmessa, nelle tre categorie summenzionate. Di conseguenza, sia per quanto concerne la questione della presenza che quella della compatibilità dell'aiuto con il trattato, la valutazione da parte della Commissione dell'aiuto di Stato in favore di detti impianti varia in funzione della natura dei beneficiari, sulla scorta delle considerazioni formulate nella parte III della presente decisione.
54. Le misure sono finanziate tramite il bilancio dello Stato, ossia mediante risorse statali. Esse costituiscono un vantaggio economico per il beneficiario che è sgravato di una parte della spesa connessa all'investimento necessario per la sua attività.
55. Sulla questione della distorsione di concorrenza e dell'incidenza sugli scambi intracomunitari, si ritiene che l'aiuto di Stato ad impianti a fune situati in stazioni turistiche, ~~che ad attrarre turisti aventi come alternativa mete estere, alteri la concorrenza ed incida sugli scambi tra Stati membri.~~
56. Analogamente, si ritiene che gli impianti a fune destinati a soddisfare fabbisogni generali di mobilità della popolazione operino in un settore caratterizzato da scambi transfrontalieri. Tra i beneficiari identificati dalle autorità italiane quali impianti di trasporto, alcuni sono ubicati in zone (ad esempio Napoli) dove mezzi di trasporto

alternativi non solo sarebbero tecnicamente ed economicamente validi ma potrebbero essere gestiti da operatori commerciali di altri Stati membri. Di conseguenza si ritiene che anche l'aiuto di Stato ad impianti appartenenti alla categoria degli impianti di trasporto alteri la concorrenza ed incida sugli scambi tra Stati membri.

57. Infine, gli impianti definiti come impianti sportivi per un'utenza puramente locale sono situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica e un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali. Gli utenti sarebbero principalmente costituiti dalla popolazione residente e, di norma, non avrebbero come alternativa mete situate in altri Stati membri. Dato il numero ridotto di utenti, il servizio non verrebbe fornito in assenza di aiuti di Stato. Pertanto, in quest'ultimo caso, si può ammettere che il finanziamento statale non altera la concorrenza e non incide sugli scambi intracomunitari e quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
58. In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione esamina la compatibilità dell'aiuto prospettato nella prima applicazione della legge 140/99, nel caso di 17 impianti sportivi finalizzati alla pratica degli sport invernali in stazioni turistiche e di 23 impianti destinati a soddisfare esigenze generali di mobilità della popolazione. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, essa non considera aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato l'aiuto di Stato in favore di 42 impianti definiti di uso locale dalle autorità italiane.

Impianti destinati ad attività sportive in stazioni turistiche *

59. Le misure istituite dalla legge 140/99 non rientrano nei casi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, né soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d) oppure e). Le misure non sono neppure espressamente destinate a promuovere "lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sta anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ma si applicano indistintamente a tutte le regioni italiane a statuto ordinario, alcune delle quali godono di un benessere economico alquanto elevato.
60. Inoltre la Commissione rileva che gli aiuti coprono gran parte del territorio italiano, comprendendo zone che presentano condizioni economiche non omogenee per cui non è possibile, per quanto concerne lo sviluppo di talune regioni, una valutazione generale della loro compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
61. Quanto alla compatibilità in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) in relazione allo sviluppo di talune attività economiche, non ricorrono le condizioni per applicare gli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà*¹². Gli aiuti non sono stati notificati individualmente alla Commissione né è stato presentato alcun piano di ristrutturazione. Gli impianti che fruiscono dell'aiuto non sono necessariamente in difficoltà né l'aiuto è destinato a ripristinare la redditività economica-finanziaria delle imprese nel lungo periodo. Gli orientamenti succitati esigono l'adozione di misure volte a compensare, nella misura del possibile, eventuali effetti negativi dell'aiuto sui concorrenti. La legge 140/99 non prevede l'adozione di simili misure.

¹² GU C 228 del 9.10.1999.



PER COPIA CONFORME

62. Tuttavia le autorità italiane sottolineano che tutti i beneficiari di questa categoria sono costituiti da piccole imprese ammesse a ricevere aiuti a concorrenza dell'intensità stabilita nel regolamento della Commissione sugli aiuti alle piccole e medie imprese¹³. Ciò, ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e b) del regolamento, corrisponde a un'intensità di aiuto lordo del 15% per l'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali.
63. Se alla cifra del 15% in tal modo determinata si aggiunge la temporanea ~~maggiorazione dell'intensità di aiuto, spiegata al paragrafo 48 - pari a 25 punti percentuali nell'anno 2002 - l'intensità di aiuto lorda ammessa sarebbe del 40%, il che cioè corrisponde all'intensità massima teorica di aiuto concessa dalla legge 140/99.~~
64. Va precisato che la legge 140/99 non considera come investimento ammissibile agli aiuti in questione la spesa per l'acquisto di cannoni formatori di neve o di veicoli battipista né le spese iniziali di preparazione della pista. Nella valutazione della Commissione anche questi investimenti, che gli operatori frequentemente sono chiamati a realizzare, sarebbero agevolabili (vedasi paragrafo 50). Pertanto, in molti casi l'investimento complessivo nell'impianto destinato alla pratica dello sci verrebbe di fatto sovvenzionato in minor misura.
65. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto prospettato per il 2002, nella quadro della legge 140/99, in favore di operatori di impianti a fune finalizzati ad un'attività sportiva in stazioni turistiche è compatibile con le regole sugli aiuti di Stato contenute nel trattato¹⁴.
66. Per quanto concerne la futura applicazione del regime, la Commissione tiene conto dell'impegno formale dell'Italia di ridurre la intensità degli aiuti in modo da allinearla ai requisiti per la compatibilità descritti nella parte III della presente decisione. La Commissione prende atto dell'impegno dell'Italia di rinotificare il regime entro la fine del 2005.

Impianti a fune finalizzati al trasporto generale

67. La Commissione ammette che il finanziamento di un impianto di trasporto che - per ragioni economiche o tecniche - non presenta alternative valide non altererebbe la concorrenza e quindi non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Tuttavia, alla Commissione, non è stato segnalato alcun caso del genere.
68. Nel caso degli impianti a fune destinati prevalentemente a soddisfare bisogni generici di trasporto della popolazione, la Commissione ritiene comunque che possa essere necessario un intervento dello Stato, giacché è poco probabile che le forze di mercato realizzino, su base puramente commerciale, gli investimenti necessari. Pertanto l'aiuto al settore deve essere valutato ai sensi dell'articolo 73 del trattato.

¹³ Vedasi nota 8.

¹⁴ La presente decisione non pregiudica l'applicazione di altre normative comunitarie pertinenti. In particolare, la Commissione fa presente alle autorità italiane gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Marzo 2000 sugli impianti a fune destinati al trasporto di persone, GU L 068 del 3.5.2000, pag. 21.



59. L'intensità dell'aiuto - ha equivalente sovvenzione, prima dell'imposizione, pari a circa il 40% dell'investimento - corrisponde ad un importo che sembrerebbe sia necessario che commisurato per permettere la realizzazione del progetto. Da osservare che intensità di aiuto analoghe, di natura, sono considerate accettabili nel campo dei trasporti¹⁵.
70. Inoltre, la Commissione ritiene che sia interesse della Comunità sviluppare attività atte a riorientare il traffico dal trasporto stradale verso altri modi di trasporto. Ed è anche interesse comune - nel caso degli impianti ubicati in regioni di montagna - il fatto che facilitino il radicamento della popolazione e la difesa del territorio. Infine la Commissione ritiene che l'aiuto a detti impianti non dia luogo a distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune. La Commissione conclude pertanto che sono soddisfatte le condizioni per concedere l'esenzione ex articolo 73 e che l'aiuto accordato nel quadro della legge 140/59 ad operatori di impianti a fine finalizzati a soddisfare i fabbisogni di mobilità generale della popolazione residente è compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato del trattato¹⁶.
71. La Commissione prende inoltre atto dell'impegno dell'Italia di rinvocare il regime entro la fine del 2005.

V. Decisione

72. La Commissione ha quindi deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Tale domanda dovrà essere inviata a mezzo fax o lettera al seguente indirizzo:

¹⁵ Decisione della Commissione del 31.1.2001, n. 397/2000, NL - Regime di sovvenzioni a favore dei raccordi industriali privati alle vie navigabili interne; decisioni della Commissione del 14.9.2001, n. 202/2000, NL-SCIT; decisioni della Commissione del 15.11.2000, n. 753/1999, IT-Bolzano.

¹⁶ Cir. n. 14.



PER COPIA CONFORME

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato
B-1049 BRUXELLES

Fax n.: 32 (0) 2 296.12.42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Mario MONTI
Membro della Commissione



15 GEN. 2003

Roma, 20/07/01



Ministero delle attività produttive
 Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese
 Ufficio E2 - Via Giorgione 2B - 00147 ROMA
 Prot. N. 1174/00 Allegati:
 Risposta al foglio N.
 del.....

Alla Regione Lazio
 Assessorato ai Trasporti
 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA


Oggetto: art. 31 legge n 166/2002 - Fondo Impianti a fine trasmissione D.M. del 30/12/02.

Si trasmette in allegato il decreto interministeriale del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 emanato ai sensi dell'art.31 legge n. 166/2002.

IL DIRIGENTE UFF.E2
 (Dr. Tonino De Santis)



REGIONE LAZIO
 Dipartimento Promozione Cultura e Turismo
 Ufficio Affari Generali e Sport
 31 GEN. 2003
 PERVENUTO
 Alze/Uff.





Il Ministro delle Attività Produttive

di concerto con il

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il comma 4 dell'art. 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166 pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 158/L del 3 agosto 2002, che detta disposizioni per il trasferimento di risorse per un totale di 180 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario per concedere contributi a progetti di investimento per l'ammodernamento e l'innovazione di impianti a fune;

VISTO il comma 6 dell'art. 31 della predetta legge n. 166/2002 che prevede, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune;

VISTA la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, che detta "nuove norme in materia di polizia, di sicurezza e di regolarità nell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, n. 23, recante "norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari, aerei e terrestri";

VISTO il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione pubblicato

sulla G.U. 299 del 20/12/99, che ripartisce tra le Regioni a statuto ordinario l'importo di lire 200.000.000.000 del "Fondo" per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune previsto dall'art. 8 della legge n. 140/99 per importi di Lire 10.000.000.000 da erogare annualmente nel periodo dal 1999 al 2018, per gli importi come di seguito indicato;

Piemonte	Lire	773.900.000	Euro	339.685,99
Lombardia	"	2.284.700.000	"	1.179.949,07
Veneto	"	2.240.250.000	"	1.155.992,57
Liguria	"	529.200.000	"	273.308,99
Emilia e Romagna	"	676.150.000	"	349.202,33
Toscana	"	1.170.250.000	"	604.383,69
Marche	"	544.100.000	"	281.004,20
Umbria	"	85.450.000	"	44.131,24
Lazio	"	16.150.000	"	8.340,78
Abruzzo	"	1.471.300.000	"	759.863,04
Molise	"	33.050.000	"	17.068,90
Campania	"	137.750.000	"	71.141,94
Basilicata	"	37.750.000	"	19.496,25

VISTO il decreto del 31 luglio 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che modifica il predetto decreto del 24 novembre 1999 per la ripartizione delle risorse del "Fondo" di euro 92.962.241,84 (pari a lire 180.000.000.000) negli anni dal 2001 al 2018 per gli importi qui di seguito indicati:

Piemonte	Euro	420.912,37
Lombardia	"	1.243.341,57
Veneto	"	1.219.354,74
Liguria	"	10.472,71
Emilia e Romagna	"	368.004,46
Toscana	"	636.963,34
Marche	"	296.101,78
Umbria	"	46.452,20
Lazio	"	8.779,77
Abruzzo	"	800.795,35
Molise	"	17.932,42
Campania	"	74.943,58
Basilicata	"	20.514,70

TENUTO conto che sono state erogate alle Regioni a Statuto ordinario in totale le somme qui di seguito indicate dovute quanto a euro 5.164.568,99 per gli anni 1999 e 2000 con le modalità del decreto interministeriale 24 novembre 1999, e quanto a euro 5.164.568,99 con le modalità del decreto interministeriale del 31 luglio 2002:

PER COPIA CONFORME



Piemonte	Euro	820.598,36
Lombardia	"	2.423.290,64
Veneto	"	2.376.347,31
Liguria	"	283.781,70
Emilia e Romagna	"	717.206,79
Toscana	"	1.241.347,03
Marche	"	577.105,98
Umbria	"	90.583,44
Lazio	"	17.120,55
Abruzzo	"	1.560.658,39
Molise	"	35.001,32
Campania	"	146.085,52
Basilicata	"	40.010,95

TENUTO conto che a seguito della delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della Giunta della Regione Liguria la regione deve restituire la somma di euro 525.672,56 in applicazione della modifica introdotta dal D.L. del 31 luglio 2002 al D.L. del 24 novembre 1999, per aver liquidato euro 557.090,69 rispetto ad euro 31.418,13 dovuti;

CONSIDERATA l'intesa con le Regioni a statuto ordinario raggiunta nella seduta del 19 dicembre 2002 della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome per la ripartizione delle risorse di euro 180.000.000,00 previste dall'art. 31 della legge n. 166/2002 per aver approvato i seguenti criteri:

- l'importo di euro 87.797.672,85 (pari a lire 200.000.000.000 meno lire 30.000.000.000) di cui al decreto del 31 luglio 2002, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 3736 del 9 settembre 2002, previsto per gli anni dal 2002 al 2018, con la stessa ripartizione degli investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui alle domande presentate alle Regioni con riferimento al primo "bando" dell'anno 1999, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 140/99;
- l'importo di euro 18.440.465,43 (pari al 20% di euro 92.202.327,15) da ripartire uniformemente tra tutte le Regioni a statuto ordinario con impianti a fune in servizio pubblico;
- l'importo di euro 32.270.814,50 (pari al 35% di euro 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero degli impianti esistenti al 31.12.2001 tenuto conto di un coefficiente pari a 1 per le funivie bifuni e funicolari, pari a 0,80 per le seggiovie e le cabinovie ad attacco fisso ed agganciamento automatico e pari a 0,40 per le sciovie e gli ascensori elettrici;
- l'importo di euro 41.491.047,22 (pari al 45% di euro 92.202.327,15) da ripartire in funzione del numero di impianti che alla data del 31.12.01 hanno superato la prima revisione generale secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 gennaio 1985, n. 23 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti



tunicolari aerei e terrestri", tenendo, altresì, presenti i pesi per tipologia di impianti indicati alla precedente lettera b);

DECRETA

Art. 1

Le risorse di euro 180.000.000,00 sono ripartite e liquidate alle Regioni a statuto ordinario per gli importi indicati nel seguente prospetto tenendo conto che per la Regione Liguria l'importo da liquidare è al netto di euro 525.672,56 per tener conto delle modifiche approvate con delibera n. 84 del 30 gennaio 2001 della Giunta della Liguria, citata nelle premesse:

	Risorse Anni dal 2002 al 2018 (euro) a D.L. 31.07.2002	Rifinanziamento Anni dal 2001 al 2018 (euro) b Art. 31 L. 166/02	Risorse Assegnate (euro) c= a+b	Da Restituire (euro) d	Da Pagare a saldo (euro) e=c-d
Piemonte	7.155.510,29	19.992.518,85	27.148.029,14		27.148.029,14
Lombardia	21.136.806,71	18.609.231,46	39.746.038,17		39.746.038,17
Veneto	20.729.030,58	15.939.830,00	36.668.860,58		36.668.860,58
Liguria	178.036,07	1.921.862,53	2.099.898,60	525.672,56	1.574.226,04
Emilia Romagna	6.255.075,82	6.497.328,87	12.753.404,69		12.753.404,69
Toscana	10.828.376,78	5.464.272,36	16.292.649,14		16.292.649,14
Marche	5.033.730,26	1.712.161,27	6.745.891,53		6.745.891,53
Umbria	789.687,40	3.523.932,33	4.313.619,73		4.313.619,73
Lazio	149.256,09	4.114.566,96	4.263.823,05		4.263.823,05
Abruzzo	13.613.520,95	6.527.451,79	20.140.972,74		20.140.972,74
Molise	304.851,14	1.639.841,22	1.944.692,36		1.944.692,36
Campania	1.274.040,86	2.340.799,06	3.614.839,92		3.614.839,92
Basilicata	348.749,90	1.786.034,66	2.134.784,56		2.134.784,56
Calabria	0	2.132.495,79	2.132.495,79		2.132.495,79
TOTALE	87.797.672,65	92.202.327,15	180.000.000,00	525.672,56	178.474.327,44

Art. 2

Le Regioni con le risorse assegnate possono concedere agevolazioni a seguito di presentazione di domande per progetti di investimento presentati dalle imprese per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

Le Regioni possono concedere ed erogare le agevolazioni ai progetti di investimento nei limiti e con modalità indicate dalla Commissione europea, C (2002) 599 fin, del 27 febbraio 2002, a seguito dell'esame del regime di aiuto n. 0376/2001 trasmesso per applicare l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 3

Le Regioni per la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese che hanno presentato domanda con il primo bando indetto nell'anno 1999 debbono tener conto dell'ordine in graduatoria stabilito dalla data di presentazione delle domande di agevolazione.

Per i progetti di cui al precedente comma, il contributo è concesso nella misura del 40% della spesa ammissibile oggetto della domanda presentata dalle imprese in seguito al bando emanato con circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, a condizione che risultino realizzati o in corso di realizzazione, entro la data del 31 dicembre 2002, i progetti di investimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 DIC. 2002

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dr. De Santis
Die



CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 giugno 1999, n. 908354

Applicazione normativa relativa al «Fondo per l'innovazione degli impianti a fuoco», art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Alle regioni

Alle imprese interessate

Al Ministero dei trasporti e della navigazione

Come è noto, l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999, istituisce presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'assodotamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fine situati nelle regioni a statuto ordinario.

La legge affida la gestione delle agevolazioni alle regioni e prevede che le stesse trasmettano al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma, le domande ai fini dell'emissione, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, del provvedimento con il quale vengono ripartite le risorse disponibili.

Al fine della ripartizione, appare indispensabile provvedere alla individuazione di regole comuni relativamente agli aspetti connessi con la tipologia degli inter-

venti, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili in maniera tale che si possa ottenere una omogenea ripartizione delle risorse.

La concessione delle agevolazioni è tuttavia subordinata all'autorizzazione del regime di aiuto da parte della commissione dell'Unione europea. Pertanto, l'entità delle agevolazioni e l'introduzione di eventuali ulteriori limitazioni, potranno essere determinate soltanto a conclusione della procedura di notifica. A tal fine il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato notificherà nei tempi più brevi possibili il nuovo regime di aiuto.

Al fine della ripartizione dei fondi, le regioni trasmettono, entro il 21 agosto 1999 (termini previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 140/1999), al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del coordinamento degli incentivi alle imprese, le istanze pervenute, con la propria valutazione di ammissibilità e l'indicazione dell'onere finanziario ad esse associato. In attesa di eventuali decisioni comunicatarie, in questa fase si assume come onere quello previsto dalla legge (70% del costo del progetto).

Il Ministero provvede, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, al riparto delle disponibilità finanziarie alle regioni proporzionalmente all'onere totale delle domande positivamente valutate dalla regione.

1. Aree di applicazione e soggetti beneficiari.

1.1. Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite da quelle appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

PER COPIA
CONFORME

1.2. I soggetti beneficiari sono quelli pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, come individuati dalla legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, dai decreti ministeriali 15 marzo 1982, n. 706, 2 gennaio 1985, n. 23, e 4 agosto 1998, n. 400 (funivie bifune con movimento unidirezionale ed a va e vieni — funivie monofune con movimento unidirezionale continuo — funicolari terrestri con movimento a va e vieni — scivvie in servizio pubblico). Nel caso di impianti dati in gestione, le agevolazioni sono disposte in favore dei soggetti che sopportano gli oneri degli investimenti, a condizione che sussista il consenso del proprietario e del gestore.

1.3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Iniziative e spese ammissibili.

2.1. Le iniziative e le spese ammissibili sono quelle rivolte all'acquisizione di beni per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

2.2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti ed opere edili ad essi correlati;

b) attrezzature di controllo relative ai macchinari ed impianti di cui al punto a);

c) oneri vari per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, materiali di consumo ed accessori di prima dotazione.

2.3. Gli investimenti devono possedere il requisito della «nuova fabbricazione».

2.4. Gli investimenti di cui alla lettera c) del punto 2.2 sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono. La pertinenza delle spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in marcia del macchinario o dell'impianto.

2.5. Sono esclusi dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione nonché degli impianti accessori non indispensabili a garantire la sicurezza in esercizio (ad es.: gli impianti di sorveglianza in stato di fermo o di riposo dell'impianto a fune), fatto salvo il caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione alla sicurezza delle persone e beni. Non potendosi stabilire relazione certa tra i beni agevolati ed il sito per il quale è determinata l'agevolazione, sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i beni mobili nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare su di essi. Sono altresì esclusi i macchinari aventi finalità non

esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune (quali, ad esempio, i cannoni formatori di neve, i mezzi battipista etc.).

2.6. La domanda di prenotazione può essere presentata esclusivamente per investimenti ancora da eseguire. Si intendono «eseguiti» gli investimenti già fatturati. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre, disposte a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, per i medesimi investimenti.

2.7. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.

2.8. Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

3. Misura dell'agevolazione.

3.1. Salvo limitazioni che dovessero intervenire in sede di autorizzazione comunitaria dell'aiuto, la misura dell'agevolazione annua è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in misura massima pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa per venti anni. Qualora le risorse finanziarie assegnate alla regione, sulla base del riparto effettuato con riferimento a tutte le domande trasmesse entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 8 della legge, non fossero sufficienti alla integrale copertura delle istanze presentate in detta regione, le domande saranno accolte, per ciascuna regione, secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione, riducendo proporzionalmente tutte quelle presentate nel giorno in cui si verifica l'esaurimento dei fondi.

4. Modalità e procedure amministrative.

4.1. Ferma restando la competenza regionale della misura e, quindi della facoltà delle regioni di indicare diverse modalità di compilazione delle domande, per accelerare i tempi di raccolta delle informazioni per il riparto delle risorse, è stato predisposto l'unito schema di domanda, ricavato dalle procedure di prenotazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997 (incentivi automatici per le PMI), sulla base del quale le regioni potrebbero rapidamente adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l'avvio dei procedimenti amministrativi.

4.2. Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge ha definito la priorità in relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande: per cui appare indispensabile che all'atto della presentazione delle stesse, esse vengano opportunamente catalogate seguendo tale ordine e che al presentatore venga rilasciata ricevuta con gli elementi necessari alla ricostruzione del momento della presentazione. Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che, qualora la domanda dovesse essere modificata o integrata, relativamente ad elementi sostanziali, successivamente alla presentazione, la data facente fede ai fini dell'inserimento nell'ordine cronologico dovrebbe essere quella dell'avvenuta modifica o integrazione.

Il Ministro: BERSANI